

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2018, n. 1772

Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale Rifiuti della Regione Puglia. Modifiche ed integrazioni in attuazione e per effetto delle disposizioni introdotte dalla L.R. 20/2016 alla L.R. 24/2012.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Giovanni Stea, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal dirigente della Sezione, ing. Giovanni Scannicchio, e convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.

VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" il quale, ai sensi dell'art. 196 co. 1, lett. i), attribuisce alla competenza delle Regioni la promozione della gestione integrata dei rifiuti nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del decreto.

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36, pubblicata sul B.U.R.P. n. 1 supplemento, del 4 gennaio 2010, recante "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152", che ha previsto l'istituzione dell'Osservatorio Regionale dei Rifiuti (di seguito O.R.R.) quale strumento tecnico-amministrativo di supporto alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia con il compito di assicurare il monitoraggio complessivo del ciclo integrato dei rifiuti nonché la conoscenza dei dati relativi ai flussi dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti nel territorio regionale;

VISTO l'art. 10, c. 3, della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36, ai sensi del quale, nello specifico, l'O.R.R.:

- a) provvede a monitorare l'andamento della produzione, raccolta, raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi;
- b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale dei rifiuti;
- c) provvede a monitorare l'andamento della produzione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, le connesse modalità di recupero e/o smaltimento, nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente pianificazione regionale;
- d) approfondisce l'elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;
- e) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio.

VISTA la D.G.R. 23 febbraio 2010, n. 518, con cui la Giunta Regionale ha disciplinato l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'O.R.R. e, nello specifico,

VISTO l'art. 3 dell'allegato alla D.G.R. n. 23 febbraio 2010, n. 518 (Organizzazione e funzionamento dell'O.R.R. della Regione Puglia), rubricato "Natura ed obiettivi", ai sensi del quale si prevede che: "l'Osservatorio è organo di consulenza e assistenza della Giunta regionale, in grado di effettuare raccolta, analisi, elaborazioni, divulgazione di dati statistici e di cultura ambientalista concernenti i servizi di gestione integrata dei rifiuti", i cui obiettivi consistono essenzialmente nel:

- a) creare un sistema informatico di produzione, acquisizione e diffusione dati sulla gestione dei rifiuti, condiviso con vari comparti ambientali nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei fornitori e degli utilizzatori delle informazioni;
- b) modernizzare e snellire il sistema di raccolta, scambio e utilizzazione dei dati necessari per l'attuazione della politica ambientale;
- c) contribuire a definire strategie comportamentali, informative ed educative per la riduzione dei rifiuti, anche avvalendosi del sistema INF.E.A., per promuovere l'implementazione e l'uso di tecnologie e delle migliori pratiche per la raccolta differenziata, la prevenzione, la riduzione e il riutilizzo dei rifiuti.

VISTO l'art. 4 dell'allegato alla D.G.R. n. 23 febbraio 2010, n. 518, ai sensi del quale l'O.R.R. ha il compito di agire a sostegno delle politiche di gestione dei rifiuti in territorio regionale, raccogliendo ed elaborando i dati relativi ai rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi.

VISTO l'art. dell'allegato alla D.G.R. n. 23 febbraio 2010, n. 518, ai sensi del quale la Segreteria Tecnica dell'O.R.R. svolge le seguenti attività:

- I. svolge attività di raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati ambientali di cui all'art. 4 del presente documento;
- II. supporta le attività svolte dagli altri organi dell'Osservatorio;
- III. gestisce la parte amministrativa e finanziaria dell'Osservatorio;
- IV. predispone documenti e atti da sottoporre alla valutazione del Comitato Direttivo;
- V. collabora con il Comitato Direttivo nel promuovere le sinergie con le istituzioni e la società civile. Per questo, presso la Segreteria, è costituito l'Eco-sportello, con compiti di divulgazione di informazioni relative principalmente a:
 - norme che disciplinano la gestione integrata dei rifiuti;
 - iniziative relative alla raccolta differenziata dei R.S.U. organizzate nei vari comuni di bacino;
 - azioni d'informazione e sensibilizzazione, avvalendosi anche del sistema INF.E.A..

VISTO altresì l'art. 11 dell'allegato alla D.G.R. n. 23 febbraio 2010, n. 518, ai sensi del quale la Segreteria Tecnica dell'O.R.R. è composta da:

- n. 1 dipendente di categoria D nel ruolo di segretario ed a supporto delle attività amministrative e finanziarie;
- n. 1 dipendente di categoria D a supporto delle attività amministrative e finanziarie;
- n. 1 esperto in informatica (programmazione web, S.Q.L., gestione ed elaborazione dati);
- n. 1 esperto in rilevazioni statistiche;
- n. 1 esperto in sistemi informativi territoriali nella gestione dei rifiuti;
- n. 1 esperto in materie giuridiche amministrative ed ambientali;

VISTA la legge regionale 20 agosto 2012, n. 24, avente ad oggetto il "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", emanata in attuazione degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ai sensi dell'art. 3-bis, c. 1, del D.L. n. 138/2011, al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani.

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" nella parte in cui, ai sensi dell'art. 29, ha modificato l'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006, incrementando le funzioni di vigilanza e di controllo demandate al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di gestione di rifiuti.

VISTA altresì la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" nella parte in cui, ai sensi dell'art. 32, ha modificato l'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo nuove misure per incrementare le percentuali di raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti e, al contempo, stabilito che la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sia modulata dalle Regioni in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) raggiunta in ogni comune, sulla base dei dati da questi trasmessi.

VISTA la legge regionale 04 agosto 2016, n. 20, recante "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24", con cui il Legislatore Regionale ha modificato la L.R. n. 24/2012 istituendo l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei rifiuti attribuendole al contempo le funzioni relative all'attuazione del Piano Regionale dei rifiuti, alla realizzazione e gestione dell'impiantistica pubblica, alla disciplina dei flussi dei rifiuti nonché alla gestione, su delega dei Comuni, delle procedure di affidamento dei servizi unitari di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05 agosto 2016, n. 527, con cui, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 24/2012, come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, è stato nominato il Commissario ad Acta dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, al contempo dando mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio di predisporre tutti gli atti amministrativi propedeutici all'organizzazione della Struttura Tecnica Commissariale a supporto del Commissario nonché tutti gli atti amministrativi che disciplinino il relativo funzionamento.

VISTA la D.G.R. 05 Luglio 2018 n. 1202 pubblicata sul BURP n. 95 del 17/07/2018 con cui la Giunta Regionale ha nominato il Direttore Generale dell'AGER.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11 del documento allegato alla D.G.R. n. 23 febbraio 2010, n. 518, la Segreteria tecnico-amministrativa dell'O.R.R. si occupa della gestione tecnico-amministrativa delle attività dell'Osservatorio su indicazioni del Coordinatore, individuato nel Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia presso la quale è incardinato, agendo secondo principi di buona amministrazione;

CONSIDERATO che la normativa nazionale di settore attualmente vigente prevede che la gestione dei rifiuti debba avvenire nel rispetto dell'ordine di priorità stabilito ai sensi dell'art. 179, c. 1, D.Lgs. n. 152/2006 (prevenzione alla produzione del rifiuto, riutilizzo, riciclaggio, recupero anche energetico, e smaltimento) e che la sua organizzazione debba essere effettuata con l'obiettivo di mutare il precedente sistema di gestione, imperniato prevalentemente sullo smaltimento, in un sistema integrato nel quale risultino prioritarie le politiche di recupero di materia prima e di energia il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile ed in cui lo smaltimento costituisca la fase residuale del ciclo di gestione previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero (art. 182, D.Lgs. n. 152/2006).

CONSIDERATO che la Regione Puglia persegue l'attuazione di politiche ambientali avanzate che presuppongono l'esercizio unitario delle funzioni, in particolare quelle relative alla conoscenza dei dati di gestione dei flussi dei rifiuti, alla promozione e allo sviluppo della raccolta differenziata, allo studio di azioni e piani per la realizzazione di un sistema integrato di gestione degli stessi in conformità agli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

CONSIDERATO che l'O.R.R. è stato istituito al fine di consentire alla Regione Puglia di elevare l'efficienza delle politiche degli interventi nella gestione del ciclo dei rifiuti con specifico mandato a raccogliere, esaminare ed armonizzare i dati riguardanti la gestione dei rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggi con l'obiettivo di elaborare criteri e obiettivi d'azione riguardanti la prevenzione e la gestione degli stessi.

CONSIDERATO che, in seguito all'emanazione della legge regionale n. 20/2016, l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti provvede all'attuazione del piano regionale dei rifiuti e, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, procede all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché all'affidamento del servizio di spezzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi dell'art. 9, c. 7, della LR. n. 24/2012, come modificato ex art. 5, della LR. n. 20/2016, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

- a) determina le tariffe per l'erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale;
- b) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; predispone lo schema-tipo del bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;
- c) disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;
- d) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti pubblici; assicura altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e collabora con le autorità o organismi statali di settore;
- e) predispone le linee guida della Carta dei servizi;
- f) può espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spezzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- g) può espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza ausiliarie;
- h) subentra nei contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, aventi a oggetto la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO altresì che l'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, come introdotto della legge regionale n. 20/2016, al comma 2 lettera h), dispone che il Direttore Generale dell'Agenzia "effettua il monitoraggio sulle attività degli organi competenti all'avvio del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU e sulle relative tempistiche".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 del documento allegato alla D.G.R. 23 febbraio 2010, n. 518 (Organizzazione e funzionamento dell'O.R.R. della Regione Puglia), l'O.R.R. è incardinato presso l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, alle dirette dipendenze funzionali della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia di cui supporta lo svolgimento delle attività di competenza.

RITENUTO necessario armonizzare in un contesto unitario le attività di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti svolte dall'O.R.R. al fine di attuare, in conformità alla normativa regionale emanata con la legge regionale n. 20/2016, una costante sinergia tra le attività di competenza della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche e quelle di competenza dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, nel perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

RITENUTO necessario consentire la condivisione dei dati acquisiti nonché degli output delle elaborazioni svolte dall'O.R.R. per l'espletamento delle funzioni di competenza della Regione Puglia in materia di pianificazione del ciclo dei rifiuti e programmazione degli interventi nonché quelle dell'AGER in materia di disciplina dei flussi e monitoraggio delle gestioni dei servizi.

RITENUTO opportuno che, al fine di ottimizzare ed efficientare i lavori dell'O.R.R. nel quadro normativo su citato, l'AGER garantisca il supporto all'Osservatorio attraverso la gestione operativa della segreteria tecnico-amministrativa ex art. 11 dell'allegato della DGR 518/2010, fermo restando che l'O.R.R. resti incardinato presso la Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia e che, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 comma 1 dell'allegato alla D.G.R. n. 518/2010, le sue attività continuino ad essere dirette e coordinate dal Dirigente della suddetta Sezione.

RITENUTO opportuno dare continuità alle attività attualmente svolte dalla Segreteria Tecnico Amministrativa dell'O.R.R. e, per l'effetto, prevedere che le suddette attività e funzioni siano garantite dall'Agenzia senza interruzione, demandando alla stessa il modello organizzativo e gli adempimenti amministrativi necessari.

In virtù di tutto quanto sopra premesso, si propone alla Giunta Regionale di approvare che, per effetto delle modifiche legislative introdotte dalla LR. n. 20/2016 alla LR. n. 24/2012, l'AGER garantisca il supporto all'Osservatorio attraverso la gestione operativa della segreteria tecnico-amministrativa ex art. 11 dell'allegato della DGR 518/2010, fermo restando che l'O.R.R. resti incardinato presso la Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia e che, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 comma 1 dell'allegato alla D.G.R. n. 518/2010, le sue attività continuino ad essere dirette e coordinate dal Dirigente della suddetta Sezione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della Legge Regionale n. 7/1997.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- di approvare che per effetto delle modifiche legislative introdotte dalla LR. n. 20/2016 alla L.R. n. 24/2012, l'AGER garantisca il supporto all'Osservatorio attraverso la gestione operativa della segreteria tecnico-amministrativa ex art. 11 dell'allegato della DGR 518/2010, fermo restando che l'O.R.R. resti incardinato presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia e che, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 comma 1 dell'allegato alla D.G.R. n. 518/2010, le sue attività continuino ad essere dirette e coordinate dal Dirigente della suddetta Sezione;
- di prevedere che l'O.R.R. resti incardinato presso la Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia e che le sue attività continuino ad essere dirette e coordinate dal Dirigente della suddetta Sezione;
- di dare continuità alle attività attualmente svolte dalla Segreteria Tecnico Amministrativa dell'O.R.R., stabilendo che la sede della suddetta Segreteria sia presso il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, e di prevedere che le suddette attività e funzioni siano garantite dall'Agenzia senza interruzione, demandando alla stessa il modello organizzativo e gli adempimenti amministrativi necessari;
- di dare mandato al Direttore Generale dell'Agenzia territoriale di porre in essere gli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all'adozione del presente atto;
- di trasmettere la presente deliberazione all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, a mezzo PEC, a cura della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE